

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA VETERINARIA AI SENSI DELL'ART. 17 QUATER DELLA LR 33/2009

TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (C.F. n. 80050050154), con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano rappresentata per la firma del presente Protocollo d'Intesa dal Direttore della Direzione Generale Welfare, dott. Giovanni Pavesi

E

Università degli Studi di Milano, C.F. n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono 7.

Congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli assistenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502" prevede che il SSN garantisca attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;
- con D.M. 27 gennaio 2006 è stato disposto il riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria;
- il predetto provvedimento ha individuato le tipologie di scuole che rispondono alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, raggruppandole in classi omogenee e definendo, per ciascuna tipologia, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici;
- con D.R. 3 marzo 2010 l'Università degli Studi di Milano ha provveduto, con modifica del proprio Regolamento didattico d'Ateneo - parte II -, al riordino delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di Medicina veterinaria, in recepimento della normativa che ne ha disposto il riassetto;
- il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale", all'art. 36, ha previsto, tra i requisiti di ammissione al concorso per il primo livello dirigenziale veterinario, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- le AATTSS della Regione Lombardia hanno manifestato l'esigenza di coprire i posti vacanti di dirigente veterinario, con particolare riguardo al settore della sanità pubblica veterinaria, al fine di assicurare la regolare attività dei Dipartimenti Veterinari e SAOA;
- tale esigenza può essere soddisfatta solo attraverso la regolare attivazione delle scuole di specializzazione di area veterinaria;
- è interesse della Regione Lombardia supportare l'Università degli Studi di Milano nell'erogazione della formazione specialistica di area veterinaria.

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare

- è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- nell'ambito del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 approvato con DCR 522 del 28 maggio 2019 definisce le indicazioni di programmazione regionale per tutta l'area della prevenzione veterinaria e in particolare prevede attività di collaborazione con le Università finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali.

Università degli Studi di Milano

- è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 par. 9 della Direttiva comunitaria 2004/18/CE e nello specifico è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, dotata di personalità giuridica con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- ha tra i suoi fini l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca;
- è l'unico Ateneo lombardo a cui afferisce un corso di studi in Medicina Veterinaria e tale Ateneo ha attive diverse scuole di specializzazione di area veterinaria.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto e Finalità

Finalità del presente accordo tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano è l'attivazione di borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria - con ciclo triennale con avvio nell'anno accademico 2023/2024 - che consentano di acquisire titoli idonei all'accesso ai concorsi per la dirigenza veterinaria nell'ambito del SSN.

Per beneficiare della borsa aggiuntiva regionale i candidati dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per l'erogazione delle borse universitarie di Ateneo.

Le borse di studio aggiuntive regionali non si devono intendere come nominali e associata ad uno specifico specializzando. Qualora l'assegnatario di una borsa aggiuntiva dovesse rinunciare agli studi o perdere i requisiti per l'assegnazione della borsa a percorso iniziato, la stessa potrà essere riassegnata, anche parzialmente, ad altro specializzando.

In carico all'Università degli Studi di Milano all'attivazione dell'anno accademico sono:

- a) l'invio alla Direzione Generale Welfare - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo - dell'elenco delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria attivate nell'anno accademico 2023-2024 (primo anno del ciclo) con il dettaglio del numero di posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione e delle aree della sanità pubblica veterinaria a cui le singole scuole danno accesso (sanità animale, igiene degli alimenti, igiene degli allevamenti) e il fabbisogno complessivo di borse aggiuntive per ciascuna scuola di specializzazione;
- b) la comunicazione dell'avvenuta attivazione delle borse di studio aggiuntive delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria entro il 31 marzo di ciascun anno;
- c) la rendicontazione a Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - entro il 31 agosto di ciascuno dei 3 anni di ciclo - del dettaglio delle borse aggiuntive attivate con evidenza di eventuali rinunce/decadenza intercorse, nonché delle quote erogate a favore degli specializzandi.

Università degli Studi di Milano si impegna inoltre - nell'assegnazione delle borse alle singole scuole di specializzazione - a dare la priorità alle scuole di specializzazione il cui titolo è valido per l'accesso a più aree della sanità pubblica veterinaria e, in subordine al numero di posti disponibili.

Università degli Studi di Milano si impegna a realizzare eventi informativi sulle scuole di specializzazione di area veterinaria dedicati a laureandi e neolaureati in medicina veterinaria.

In carico a Regione Lombardia, a fronte degli adempimenti a cui all'articolo 2 del presente accordo, è l'assunzione, per ciascun anno del triennio, degli atti necessari al trasferimento all'Università degli Studi di Milano delle risorse per la copertura delle borse aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria attivate per l'anno accademico 2023-2024, nei limiti delle disponibilità definite dall'art. 17 quater della legge regionale 33-2009.

Articolo 3 – Referenti

I referenti per le attività di cui al presente accordo sono:

- per Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - il Dirigente dell'U.O. Veterinaria o suo delegato;
- per l'Università degli Studi di Milano – il Rettore o suo delegato.

Articolo 4 – Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e avrà efficacia fino alla conclusione del ciclo triennale delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria attivate nell'anno accademico 2023-2024.

Articolo 5 – Contributo per la realizzazione dell'accordo

Per l'esecuzione delle azioni descritte nell'art. 2 del presente accordo Regione Lombardia riconosce all'Università degli Studi di Milano un importo massimo di € 113.570,00 per ciascun anno del triennio delle specializzazioni in partenza nell'anno accademico 2023-2024.

Eventuali economie riconducibili a rinunce o interruzioni di borse già attivate potranno essere impiegate dall'Università degli Studi di Milano per le medesime finalità definite dal presente accordo e senza ulteriori oneri per Regione Lombardia.

Articolo 6 – Modalità di erogazione del contributo

La somma di cui al precedente art. 5 sarà erogata da Regione Lombardia a fronte della ricezione della rendicontazione prevista dall'art. 2 del presente accordo. L'erogazione da parte dell'Ateneo avverrà a fronte della ricezione del contributo da parte di Regione.

Articolo 7 – Controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 8– Trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679-GDPR e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR

che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Articolo 9 – Bollo

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese dell'Università degli Studi di Milano, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Milano - n. Prot. 3439091 del 14/05/1991.

Articolo 10 – Sottoscrizione e Registrazione

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare
(Dott. Giovanni Pavesi)

Per l'Università degli Studi di Milano
Il Rettore
(Prof. Elio Franzini)